

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6067

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SINISCALCO)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(SCAJOLA)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(BUTTIGLIONE)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004

Presentato il 13 settembre 2005

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo si inserisce nell'ambito delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e il Governo del Regno della Thailandia. Il presente Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, in un contesto di globalizzazione nel campo culturale, economico e commerciale, intende ampliare un esistente ma

non sufficiente programma di cooperazione culturale ed avviare un'efficace collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

L'articolo 1 stabilisce i principi generali di collaborazione e mutuo vantaggio ai quali il presente Accordo dovrà ispirarsi rispetto ai campi della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. Detto articolo contiene, quale novità importante, il riferimento al rispetto dei diritti umani.

L'articolo 2 prevede per entrambe le Parti la collaborazione in progetti multilaterali proposti da programmi di organismi multilaterali inerenti a forme di cooperazione nel campo della cultura, della scienza e della tecnologia.

L'articolo 3 afferma la volontà delle due Parti di sviluppare nei rispettivi territori la conoscenza e l'insegnamento della lingua dell'altra Parte Contraente, prevedendone il rafforzamento attraverso cattedre e lettori.

L'articolo 4 promuove la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi al fine di facilitare una equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli di studio.

L'articolo 5 e l'articolo 6 rendono, nell'ambito della legislazione vigente, possibili reciproche facilitazioni in favore di istituzioni scolastiche, accademiche e culturali operanti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché per la realizzazione delle iniziative messe in atto dalle predette istituzioni, incluso l'ingresso di materiale ed attrezzature *ad hoc*.

L'articolo 7 impegna le Parti Contraenti a promuovere la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura dell'altro Paese.

L'articolo 8 intende favorire il necessario incremento di specifiche intese interuniversitarie e scambi di docenti, ricercatori ed esperti.

L'articolo 9 prevede l'impegno delle Parti per realizzare manifestazioni artistiche in diversi settori della cultura, partecipare a festival e favorire scambi tra rappresentanti dei vari settori culturali.

L'articolo 10 impegna le Parti ad effettuare scambi di artisti al fine di organiz-

zare eventi culturali, incluse mostre d'arte e *design*.

L'articolo 11 illustra la volontà delle Parti di promuovere i reciproci testi letterari e saggi, mediante incentivi alla traduzione e pubblicazione.

L'articolo 12 si incentra sulla protezione, la conservazione ed il restauro del patrimonio culturale in senso lato, mediante il coinvolgimento delle competenti istituzioni delle Parti Contraenti.

L'articolo 13 e l'articolo 14 individuano nell'archeologia un settore importante di cooperazione e prevedono progetti di intervento diversificati, inclusa la formazione professionale, nei settori della protezione e conservazione del patrimonio archeologico e del restauro.

L'articolo 15 costituisce uno dei cardini dell'Atto, individuando nella possibilità di concedere borse di studio, in regime di reciprocità, uno degli strumenti essenziali di cooperazione culturale e di sviluppo di progetti di ricerca.

L'articolo 16 individua i settori prioritari di collaborazione scientifica e tecnologica quali: fisica, tecnologie dell'informazione, ingegneria elettronica e civile, telecomunicazioni, scienze della salute, micro e nanotecnologie, agricoltura e industria alimentare, ambiente, aerospazio, energia, trasporti, conservazione e tecnologie di restauro dei beni culturali.

L'articolo 17 prevede lo sviluppo di attività di cooperazione attraverso scambi di esperti, scienziati e ricercatori, nonché scambi di conoscenze ed esperienze nell'aggiornamento e nella formazione nell'area scientifico-tecnologica e, fatto innovativo, prevede altresì la possibilità di realizzare progetti di ricerca ed attività scientifiche congiunti, nonché di istituire centri di ricerca congiunti.

L'articolo 18 prevede lo scambio di informazioni tecnologiche e attività finalizzate al trasferimento di tecnologie, le cui disposizioni sono esplicitate nell'Annesso, parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 19 rappresenta uno degli aspetti innovativi dell'Atto, impegnando le Parti in una stretta collaborazione volta ad impedire ogni traffico illegale dei beni

culturali e di valore storico, così come valutati da ognuna delle Parti Contraenti.

L'articolo 20 comporta un ulteriore aspetto innovativo impegnando le Parti nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche in favore di entrambi i sessi e nel campo della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

L'articolo 21 e l'articolo 22 prendono in debita considerazione il mondo giovanile e dello sport, impegnando le Parti in una serie di iniziative in favore dei giovani anche su tematiche di rilevanza internazionale.

L'articolo 23 incoraggia ogni forma di collaborazione nei settori della radio, della televisione e del cinema.

L'articolo 24 afferma la volontà delle Parti Contraenti a conseguire gli obiettivi sopra esposti ed a verificare l'efficacia degli interventi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica mediante l'istituzione di una Commissione Mista preposta

alla formulazione e alla verifica di Programmi Esecutivi pluriennali dell'Accordo in parola.

Gli articoli 25 e 26 prevedono la soluzione di eventuali divergenze di interpretazione e le modalità di eventuali emendamenti.

L'articolo 27 esprime la volontà delle Parti sulla durata di cinque anni, rinnovabili, dell'Accordo, sulle modalità dell'entrata in vigore e su quelle di un'eventuale denuncia, nonché afferma la non incidenza, in caso di denuncia dell'Accordo, sulla validità e la durata dei programmi o attività in corso, avviati durante il periodo di vigenza dell'Atto di cui trattasi.

L'Annesso, composto da due punti, definisce i diritti concernenti la proprietà intellettuale, specificando il campo di applicazione dell'Annesso stesso e la ripartizione dei diritti connessi alla proprietà intellettuale.

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. 3
2. Art. 4
3. Art. 6
4. Art. 8
5. Art. 9 e 10
6. Art.11
7. Art. 12
8. Art.13 e 14
9. Art.15
10. Art. 17 e 18
11. Art. 21 e 22
12. Art. 24

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art.....comma.....

**F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)**

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articoli n. 3, 4, 6, 8, 9 e 10, 11, 12, 13 e 14, 15, 17 e 18, 21 e 22, 24.

- **Art. 3:** Per favorire lo sviluppo della conoscenza della lingua e della letteratura italiana, si prevede la costituzione di una cattedra in Thailandia, l'assunzione di tre docenti thailandesi presso le Istituzioni scolastiche in Italia, nonché l'apporto di un contributo per i corsi di formazione;
- **Art. 4:** Viene previsto l'invio in Thailandia di tre funzionari per migliorare la conoscenza e valutazione dei sistemi educativi dei rispettivi Paesi;
- **Art.6:** Si prevede l'invio in Thailandia di pubblicazioni, libri e materiale didattico;
- **Art. 8:** Si prevede la stipula di intese fra le Università, nonché lo scambio di docenti, ricercatori ed esperti fra i rispettivi Paesi;
- **Art.li 9-10:** Viene previsto un contributo per la realizzazione in Thailandia di iniziative nel settore delle arti visive e decorative, dello spettacolo, nonché per la organizzazione di mostre, spettacoli, rassegne e per lo scambio di rappresentanti ed artisti;
- **Art.11:** Si prevede l'apporto di un contributo per favorire la traduzione dei saggi e dei testi letterari in thailandia;
- **Art. 12:** Viene previsto lo scambio di esperti nei settori dei Musei e delle Biblioteche per migliorare la collaborazione culturale fra i rispettivi Paesi;
- **Art. 13-14:** Per favorire la collaborazione nel settore della Archeologia, conservazione e restauro dei beni archeologici e artistici, si prevede l'invio di pubblicazioni, nonché l'organizzazione di simposi e seminari;
- **Art. 15:** Si prevede la concessione di borse di studio in favore degli studenti thailandesi;
- **Art.17 e 18 :** Per realizzare progetti congiunti di ricerca, si prevede lo scambio di docenti, ricercatori ed esperti tra i rispettivi Paesi, nonché un contributo per i seminari e le conferenze, ed un sostegno per le borse di studio ed i corsi di formazione;
- **Art. 21-22:** Viene previsto un contributo per favorire le esperienze e gli scambi giovanili nel settore sportivo;
- **Art. 24 :** Viene costituita una Commissione mista per l'esame dei programmi operativi.

B) Le disposizioni comportano oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Diaria di missione all'estero, sulla base del Decreto 13 gennaio 2003 e delle leggi indicate in Appendice.
- Pernottamento e biglietto aereo, sulla base dei Prezzi tipo attualmente in vigore.

C.2) Metodologia di calcolo. Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero degli Affari Esteri.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

**SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGA TIVI PER LO STA TO (come da Tab. 2)	-377.640	-377.640	-388.850

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	377.640	377.640	388.850
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
Totale fondi speciali		377.640	377.640	388.850

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge articolo..... comma			
-Legge articolo..... comma			
-Legge..... articolo comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge articolo comma			
-Legge articolo..... comma			
-Legge articolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	377.640	377.640	388.850
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore statale			
Indebitamento netto			

APPENDICE

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Thailandia in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 3.

Al fine di favorire le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiane, si prevede la costituzione di una cattedra universitaria in Thailandia, l'assunzione di tre docenti thailandesi in Italia presso le istituzioni scolastiche secondarie, nonché l'apporto di contributi per i corsi di formazione per i docenti thailandesi. La relativa spesa viene così suddivisa:

(euro 15.000 per 1 cattedra per 1 anno)	euro 15.000	
(euro 6.900 per 3 docenti per 1 anno)	euro 20.700	
Contributo per corsi di formazione per docenti tailandesi	euro 15.500	
Totale onere (articolo 3)		euro 51.200

Articolo 4.

Allo scopo di favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e la reciproca conoscenza e valutazione dei rispettivi sistemi educativi, viene previsto l'invio annuo in Thailandia di tre funzionari, di cui uno del Ministero degli affari esteri e due del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 giorni; la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

Pernottamento (euro 139 al giorno per 3 persone per 5 giorni)	euro 2.085
--	------------

Diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 139,23 cui si aggiungono euro 42 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 139 viene ridotto di euro 46, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 135,23 più euro 53 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), (euro 188,23 per 3 persone per 5 giorni)	euro 2.823
Spese di viaggio:	
Biglietto aereo A/R Roma-Bangkok (euro 2.000 per 3 persone = euro 6.000 + euro 300 quale maggiorazione del 5 per cento	euro 6.300
	<hr/>
Totale onere (articolo 4) ...	euro 11.208

Di detto onere l'importo di euro 7.472 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 6.

Viene previsto l'invio di documenti, pubblicazioni, libri, materiale didattico ed audiovisivo alle istituzioni scolastiche ed accademiche thailandesi, quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana. La relativa spesa è quantificata in euro 10.000.

Totale onere (articolo 6): euro 10.000.

Articolo 8.

Per promuovere la collaborazione accademica tra i rispettivi Paesi, sono previste specifiche intese tra le Università, che prevedono lo scambio di docenti, ricercatori ed esperti, che partecipano a conferenze, visite e seminari per la realizzazione di ricerche congiunte.

Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono

sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

Soggiorni di breve durata per n. 3 docenti thailandesi (euro 93 al giorno per 3 persone per 10 giorni)	euro 2.790
--	------------

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Thailandia n. 3 docenti universitari. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

n. 3 biglietti aerei A/R Roma-Bangkok (euro 2.000 per 3 persone)	euro 6.000
--	------------

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Totale onere (articolo 8): euro 8.790.

Articoli 9 e 10.

Allo scopo di assicurare la realizzazione in Thailandia di iniziative nel settore delle arti visive e decorative, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e per l'organizzazione di apposite mostre, spettacoli e rassegne, nonché per favorire lo scambio di rappresentanti, attori e artisti, si prevedono i seguenti oneri annui, così suddivisi:

Iniziative nel settore delle arti decorative, visive, dello spettacolo, della letteratura e dell'architettura	euro 20.000
Mostre, spettacoli e rassegne	euro 20.000
Scambio di rappresentanti, attori e artisti	euro 10.000
	<hr/>
Totale onere (articoli 9 e 10) ...	euro 50.000

Articolo 11.

Al fine di favorire la traduzione e la pubblicazione di saggi e testi letterari italiani in Thailandia, viene previsto, da parte italiana, la concessione di incentivi, quantificati in euro 10.000.

Totale onere (articolo 11): euro 10.000.

Articolo 12.

Allo scopo di migliorare la collaborazione culturale nei settori dei musei e delle biblioteche, finalizzata alla protezione e conservazione del restauro, viene previsto lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità la cui spesa è così suddivisa:

n. 1 esperto nel settore dei musei per 7 giorni spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 93 per 1 persona per 7 giorni)	euro 651
n. 1 esperto nel settore delle biblioteche per 7 giorni (euro 93 per 1 persona per 7 giorni)	euro 651

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale, si prevede che l'Italia possa inviare in Thailandia n. 2 unità: un esperto nel settore dei musei ed un esperto nel settore delle biblioteche. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e così quantificabili:

n. 2 biglietti aerei A/R Roma-Bangkok (euro 2.000 per 2 persone)	euro 4.000
<hr/>	
Totale onere (articolo 12) ...	euro 5.302

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, da assegnare per euro 2.651 alla Direzione generale dei musei e per euro 2.651 alla Direzione generale delle biblioteche.

Articoli 13 e 14.

Al fine di favorire la collaborazione nel settore dell'archeologia, nonché della conservazione e del restauro dei beni archeologici, architettonici e artistici, si prevede l'invio in Thailandia di pubblicazioni, nonché l'organizzazione di simposi e seminari per lo sviluppo dei progetti di ricerca comune. La relativa spesa viene così quantificata:

Invio di pubblicazioni	euro 5.000
Organizzazione di simposi e seminari	euro 15.000
Iniziative per il restauro dei rispettivi beni ed eventuali corsi di formazione	euro 20.000
<hr/>	
Totale onere (articoli 13 e 14) ...	euro 40.000

Articolo 15.

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti thailandesi, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno n. 24 borse di studio. La relativa spesa viene così suddivisa:

euro 620 per n. 24 borse	euro 14.880
Spese assicurative e tasse di iscrizione (euro 140 per n. 24 borse)	euro 3.360
	<hr/>
Totale onere (articolo 15) ...	euro 18.240

Articoli 17 e 18.

Allo scopo di incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede la realizzazione di progetti di ricerca congiunti sui temi di reciproco interesse mediante lo scambio di docenti, ricercatori ed esperti.

Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente 10 docenti o ricercatori per 10 giorni e 10 docenti o ricercatori per un mese. La relativa spesa è così suddivisa:

Soggiorni di breve durata: n. 10 docenti o ricercatori per 10 giorni (euro 93 al giorno per 10 persone per 10 giorni)	euro 9.300
Soggiorni di lunga durata n. 10 docenti o ricercatori per 1 mese (euro 1.300 per 10 persone per 1 mese)	euro 13.000
Spese di assicurazione (euro 30 a persona per 20 persone)	euro 600

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Thailandia 10 docenti o ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

n. 10 biglietti aerei A/R Roma-Bangkok (euro 2.000 per 10 persone)	euro 20.000
--	-------------

Per sostenere le attività di ricerca congiunta nei settori scientifici e tecnologici e per l'organizzazione di seminari, conferenze e mostre nei settori di reciproco interesse, si prevede da parte italiana, l'apporto di un contributo, quantificato in euro 50.000.

Per intensificare la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede il finanziamento di progetti di ricerca congiunti, da svolgere nei laboratori e centri di ricerca. Si prevede, inoltre, l'apporto di un contributo per sostenere le borse di studio ed i corsi di formazione per il personale docente e della ricerca. La relativa spesa viene quantificata in euro 50.000.

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Totale onere (articoli 17 e 18): euro 142.900.

Articoli 21 e 22.

Allo scopo di favorire lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventù, si prevedono i seguenti oneri:

Ospitalità delle sottocommissioni miste, incaricate della realizzazione dei programmi degli scambi e dei viaggi di studio giovanili	euro 5.000
Partecipazione di operatori socio-culturali giovanili ad iniziative multilaterali per realizzare progetti nel settore dello sport e della educazione fisica tra le associazioni e gli enti dei rispettivi Paesi	euro 25.000
	<hr/>
Totale onere (articoli 21 e 22) ...	euro 30.000

Articolo 24.

Per l'esame e la redazione dei programmi operativi ed esecutivi, viene costituita una Commissione Mista, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Thailandia e in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio in Thailandia di tre funzionari, di cui due del Ministero degli affari esteri, ed uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un periodo di 5 giorni, la relativa spesa, sulla base del precedente calcolo indicato all'articolo 4, viene così quantificata:

Spese di missione:

Pernottamento (euro 139 al giorno per 3 persone per 5 giorni)	euro 2.085
Diaria giornaliera per ciascun funzionario (euro 188,23 per 3 persone per 5 giorni)	euro 2.823

Spese di viaggio:

Biglietto aereo A/R Roma-Bangkok (euro 2.000 per 3 persone = euro 6.000 + euro 300 quale maggiorazione del 5 per cento)	euro 6.300
<hr/>	
Totale onere (articolo 24) ...	euro 11.208

Di detto onere, l'importo di euro 3.736 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2005 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per euro 63.472 per ciascuno degli anni 2005-2006 e per euro 63.472 a decorrere dall'anno 2007 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per euro 5.302 a decorrere dall'anno 2005 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e, per la parte rimanente, del Ministero degli affari esteri è il seguente:

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
	—	—	—
Articolo 3	euro 51.200	euro 51.200	euro 51.200
Articolo 4	euro 11.208	euro 11.208	euro 11.208
Articolo 6	euro 10.000	euro 10.000	euro 10.000
Articolo 8	euro 8.790	euro 8.790	euro 8.790
Articoli 9 e 10	euro 50.000	euro 50.000	euro 50.000
Articolo 11	euro 10.000	euro 10.000	euro 10.000
Articolo 12	euro 5.302	euro 5.302	euro 5.302
Articoli 13 e 14	euro 40.000	euro 40.000	euro 40.000
Articolo 15	euro 18.240	euro 18.240	euro 18.240
Articoli 17 e 18	euro 142.900	euro 142.900	euro 142.900
Articoli 21 e 22	euro 30.000	euro 30.000	euro 30.000
Articolo 24	—	—	euro 11.208
Totale ...	euro 377.640	euro 377.640	euro 388.848
In cifra tonda	euro 377.640	euro 377.640	euro 388.850

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Thailandia, allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, alla realizzazione di eventi culturali ed espositivi, alla concessione delle borse di studio ed indennità giornaliera e

mensili, ai corsi di formazione, agli interventi nel settore della archeologia, della conservazione e del restauro, dell'organizzazione di simposi e seminari, degli scambi giovanili, dello sport e della educazione fisica, alle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Si evidenzia, altresì, che la spesa connessa alla disposizione dell'articolo 20 per l'eventuale intervento nel settore dei diritti umani, delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità fra i due sessi e per la tutela della minoranza, viene sostenuta dalle apposite Convenzioni internazionali già in vigore in dette materie, e non comporta, quindi, alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo. Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.

L'Accordo internazionale tra l'Italia e la Thailandia costituirà la normativa per la disciplina degli scambi nella materia culturale e scientifica fra i due Paesi.

L'Accordo comporta oneri per il bilancio dello Stato, in particolare per l'applicazione degli articoli 3 e 4 (istituzione di una cattedra universitaria in Thailandia e scambio di esperti), 8 (scambio di docenti), 9, 10 e 11 (iniziative di arti visive e pubblicazioni), 12 (missioni di esperti nel restauro e nel settore archeologico) e 24 (svolgimento della Commissione Mista), che ricollegano lo stesso Accordo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

Non risulta che l'Accordo incida sulla normativa previgente.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario in quanto l'ambito culturale è, a tutt'oggi, una delle materie di competenza nazionale.

C) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non risulta alcuna incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, alle quali la normativa in vigore assegna alcune competenze, lasciando all'Autorità centrale le attività delle relazioni internazionali.

D) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

L'Accordo non incide su tali fonti legislative.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si rilevano nuove definizioni normative.

B) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non occorre introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.

C) *Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti.

3. Ulteriori elementi.

A) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, anche costituzionale, in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.*

Nella materia, non sembra esistano linee di giurisprudenza, né che l'Accordo contrasti con la giurisprudenza costituzionale consolidata o meno, né, peraltro, che vi siano giudizi di costituzionalità in corso.

B) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge, vertenti su materia analoga, all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge sulla materia all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Motivi che hanno condotto alla stipula dell'Accordo.

L'Atto costituisce lo strumento essenziale per effettuare un sostanziale salto di qualità nelle relazioni diplomatiche fra l'Italia e il Regno della Thailandia. Il presente documento consentirà una proficua collaborazione con questo Paese, la cui opportunità è avvertita già da tempo, ma mai attuata in modo da corrispondere alle esigenze che si sono venute via via manifestando. L'Accordo, infatti, è finanziato ed ogni singola iniziativa risulterà particolarmente efficace, essendone garantita la copertura finanziaria annuale.

B) Soggetti diretti dell'Accordo.

Le Parti Contraenti sono l'Italia e il Regno della Thailandia. Nell'ambito di ciascuno Stato sono da considerarsi destinatari dell'Atto le rispettive amministrazioni statali, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, imprese, scienziati, ricercatori, esperti e docenti.

C) Obiettivi dell'Accordo e risultati attesi.

Il recepimento dell'Accordo in questione nel nostro ordinamento giuridico intende perseguire gli obiettivi identificati nella relazione illustrativa; è prevista la possibilità di pervenire ad intese dirette con strutture locali, nonché quella di far partecipare Paesi terzi e organizzazioni internazionali a progetti di grande spessore, suscettibili di attirare il finanziamento multilaterale. I settori di prioritario interesse per le Parti potranno venire sviluppati grazie alle risorse finanziarie che scaturiranno dal provvedimento in parola.

Lo sviluppo della cooperazione nel campo culturale, attraverso progetti multilaterali e diversificati, intende rafforzare e sostenere il patrimonio culturale di entrambe le Parti Contraenti.

L'incremento della cooperazione nel campo scientifico e tecnologico comprende in particolare lo sviluppo della ricerca nel settore delle scienze di base e in quello delle tecnologie avanzate, nonché quello della salvaguardia dei rispettivi patrimoni culturali ed artistici.

L'entrata in vigore dell'Atto costituisce oramai una priorità politica nell'ambito dei rapporti diplomatici con il Regno della Thailandia.

D) Modalità di attuazione.

L'Accordo prevede l'istituzione di una Commissione Mista che verificherà lo sviluppo della cooperazione bilaterale e l'elaborazione di Programmi Esecutivi pluriennali.

L'attuazione dell'Accordo, di competenza della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, avverrà attraverso gli strumenti tipici della collaborazione internazionale in tale settore e, in particolare, attraverso le riunioni della Commissione Mista, precedute e seguite da scambi di informazioni con le amministrazioni e gli organismi competenti.

Trattandosi di attività svolte nell'ambito delle competenze istituzionali della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, non si ritiene che l'Accordo richieda l'introduzione di innovazioni sul piano della regolamentazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 377.640 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 388.850 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEL REGNO DELLA THAILANDIA



Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno della Thailandia, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti";

RICONOSCENDO che la cooperazione nei campi della cultura, della scienza e della tecnologia aiuterà a rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi;

DESIDEROSI di promuovere reciproche conoscenza e comprensione attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici;

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo ha lo scopo di sviluppare attività che migliorino una reciproca conoscenza, promuovano i rispettivi patrimoni culturali delle Parti Contraenti, rafforzino una cooperazione culturale, scientifica e tecnologica in settori di mutuo interesse, su basi prioritarie e di reciprocità, in accordo con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Le Parti Contraenti riconoscono che gli scambi culturali e l'arricchimento sostengono la promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani.

Articolo 2

Le Parti Contraenti promuoveranno di comune accordo progetti multilaterali, che potrebbero essere inseriti nell'ambito dei programmi di organismi multilaterali di cui le Parti Contraenti sono membri, nei campi della cultura, della scienza e della tecnologia.

Articolo 3

Le Parti Contraenti incoraggeranno, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti, quelle iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della lingua propria nel territorio dell'altra Parte Contraente. A tale

fine le Parti Contraenti promuoveranno lo studio della lingua e della letteratura dell'altra Parte Contraente nelle rispettive istituzioni accademiche e di istruzione secondaria, con tutti i mezzi possibili ivi incluso l'aumento del numero di cattedre e lettori.

Articolo 4

Le Parti Contraenti si impegnano ad aggiornare — anche attraverso uno scambio di documenti e visite di esperti — la conoscenza dei loro rispettivi sistemi educativi e della loro evoluzione allo scopo di confrontare questi stessi e i loro programmi per facilitare una equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli di studio.

Articolo 5

Ciascuna delle Parti Contraenti, di comune accordo e nei limiti dei fondi disponibili, promuoverà le attività delle istituzioni scolastiche, accademiche e culturali dell'altra Parte Contraente.

A dette istituzioni verrà dato il sostegno appropriato per il loro funzionamento, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti nel Paese in cui operano.

Articolo 6

Le Parti Contraenti, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti, incoraggeranno l'ingresso di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione dei compiti istituzionali degli organismi di cui all'Articolo 5 del presente Accordo.

Articolo 7

Al fine di migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura in generale dell'altro Paese, le Parti Contraenti, nell'ambito della legislazione e della normativa vigenti e sulla base della reciprocità, promuoveranno e sosterranno tutte le attività afferenti a tale scopo.

Articolo 8

Le Parti Contraenti incoraggeranno contatti diretti e collaborazione tra università e istituzioni superiori e specializzate attraverso lo sviluppo di intese specifiche, attraverso lo scambio di docenti, ricercatori, personale

dell'amministrazione del settore educativo ed esperti che parteciperanno a conferenze, visite di studio, convegni, simposi e seminari.

Articolo 9

Le Parti Contraenti promuoveranno contatti diretti e collaborazione tra istituzioni pubbliche concernenti le aree delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, al fine di partecipare a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri organizzati dalle Parti Contraenti.

Le Parti Contraenti incoraggeranno altresì gli scambi di rappresentanti delle diverse aree della cultura, incluse le arti visive e dello spettacolo, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze.

Articolo 10

Le Parti Contraenti promuoveranno scambi di artisti, di gruppi artistici, di attori e compositori al fine di realizzare manifestazioni artistiche, nonché mostre d'arte e di design ad intervalli regolari.

Articolo 11

Le Parti Contraenti incoraggeranno, nei limiti dei fondi disponibili, la traduzione e la pubblicazione di saggi e testi letterari dell'altra Parte Contraente. Incentivi appropriati potranno essere concessi dall'una o dall'altra Parte Contraente.

Articolo 12

Le Parti Contraenti incoraggeranno una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi, finalizzata alla protezione, conservazione e restauro dei beni culturali ed alla gestione del paesaggio culturale.

Articolo 13

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione nel campo archeologico attraverso scambi di informazioni, pubblicazioni e conoscenze specialistiche e attraverso l'organizzazione di simposi, seminari e progetti di ricerca in comune.

Articolo 14

Le Parti Contraenti incoraggeranno la realizzazione di tutte le iniziative rivolte alla valorizzazione, conservazione e restauro dei rispettivi beni archeologici, architettonici ed artistici. Specifici corsi di formazione potranno venire organizzati nei tempi e nei modi appositamente concordati.

Articolo 15

Le Parti Contraenti, nei limiti dei fondi disponibili e su base di reciprocità, assegneranno a cittadini dell'altra Parte Contraente borse di studio di varia tipologia relativamente a materie di specifico interesse per le Parti Contraenti. I termini e le condizioni di tali borse di studio verranno determinati dalle istituzioni interessate e comunicati attraverso i canali diplomatici.

Articolo 16

Le Parti Contraenti si adopereranno nel promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riguardo ai seguenti settori: fisica, tecnologie dell'informazione, ingegneria elettronica e civile, telecomunicazioni, scienze della salute, micro e nanotecnologie, agricoltura e industria alimentare, ambiente, aerospazio, energia, trasporti, conservazione e tecnologie di restauro dei beni culturali ed ogni ulteriore settore concordato dalle Parti Contraenti.

Articolo 17

La cooperazione scientifica e tecnologica sarà sviluppata, compatibilmente con le risorse di bilancio e nei limiti della legislazione e della normativa vigenti di ognuna delle due Parti, attraverso:

- a. scambi di esperti, scienziati e ricercatori;
- b. scambi di informazioni scientifiche e tecniche;
- c. progetti di ricerca scientifica e tecnica e altre attività congiunte;
- d. creazione di centri di ricerca congiunti, laboratori e gruppi di ricerca;
- e. organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre in settori di comune interesse;
- f. borse di studio riservate a docenti e personale di ricerca;
- g. corsi di formazione; e
- h. ogni altra forma di cooperazione su cui le Parti Contraenti potranno concordare.

Articolo 18

Le Parti Contraenti, con riferimento ai principi enunciati nell'Allegato, che è parte integrante del presente Accordo, promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica ed attività congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.

Articolo 19

Le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, impediranno il traffico illecito di opere di valore artistico ed archeologico, di documenti di valore storico o culturale a giudizio dell'altra Parte Contraente, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti nei loro rispettivi Paesi.

Articolo 20

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché nel campo delle pari opportunità fra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Articolo 21

Le Parti Contraenti scambieranno informazioni ed esperienze nel settore dei giovani, mediante viaggi di studio, competizioni ed altre iniziative opportune. Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione tra i rispettivi organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.

Articolo 22

Le Parti Contraenti scambieranno informazioni ed esperienze nel settore dello sport e dell'educazione fisica attraverso viaggi di studio, competizioni e altre iniziative appropriate.

Articolo 23

Le Parti Contraenti incoraggeranno ogni forma di collaborazione nei settori della radio, della televisione e del cinema.

Articolo 24

Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista che si riunirà alternativamente nei due Paesi con il compito di esaminare il progresso della cooperazione e di redigere Programmi Esecutivi pluriennali:

Articolo 25

Eventuali divergenze tra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Accordo e nell'Annesso verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni e/o negoziati.

Articolo 26

Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di richiedere per iscritto una revisione, modifica o emendamento al presente Accordo. Qualsiasi revisione, modifica o emendamento dovrà avvenire consensualmente tramite le vie diplomatiche ed entrerà in vigore in conformità con le stesse procedure previste ai sensi dell'art.27.

Articolo 27

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste. Questo Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e in seguito sarà rinnovato automaticamente per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti Contraenti non notifichi per iscritto all'altra Parte Contraente, con un anticipo di sei mesi, che intende denunciare questo Accordo.


La denuncia di questo Accordo non inciderà sulla validità e durata dei programmi o attività in corso avviati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti non concordino diversamente.

IN FEDE di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo

Fatto a Roma, il 22 settembre 2004, in due originali nelle lingue italiana, thai ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese è quello che prevale.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Letizia Moratti
Ministro dell'Istruzione,
Università e Ricerca



PER IL GOVERNO
DEL REGNO DELLA THAILANDIA


Sorajak Kasemsuvan
Vice Ministro degli Affari Esteri

ANNESSO

Annesso all'Accordo di Cooperazione Culturale Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno della Thailandia in materia di Proprietà intellettuale.

Con riferimento all'Articolo 18 del presente Accordo le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo e delle relative intese per la sua esecuzione: le Parti Contraenti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, brevetto, disegno o modello industriale, marchio di fabbrica, trovato vegetale, nonché ogni opera tutelata dal diritto di autore, realizzati nel quadro dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale. I diritti su tale proprietà intellettuale verranno ripartiti in conformità alle seguenti disposizioni:

1. Campo di applicazione
 - 1.1 Le disposizioni del presente Annesso si applicano a tutte le attività congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti o i loro rappresentanti debitamente autorizzati non convengano altrimenti, fermi restando i principi previsti dall'Accordo stesso per quanto attiene alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e dopo aver consultato la Commissione Mista.
 - 1.2 Ai fini del presente Accordo, alla "proprietà intellettuale" si dà il significato indicato nell'Articolo 2 della "Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale", firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Inoltre, si includono i diritti tutelati dall'Accordo relativamente agli aspetti di proprietà intellettuale connessi al Commercio (ADPIC), l'Allegato IC dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1994.
 - 1.3 Il presente Annesso definisce la ripartizione di diritti e introiti tra le due Parti. Ciascuna Parte Contraente garantisce che l'altra Parte Contraente può acquisire i diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente Annesso, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti mediante contratti o altri strumenti giuridico-legali, qualora necessario. Il presente Annesso in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte Contraente e i propri partecipanti, la quale rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte Contraente.
 - 1.4 Le controversie in materia di proprietà intellettuale sorte nell'ambito del presente Accordo saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti Contraenti o i rappresentanti da essi designati.
 - 1.5 La cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Allegato. Ciascuna delle Parti Contraenti, per quanto di sua pertinenza, sarà responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
2. Ripartizione dei diritti

- 2.1. Ciascuna Parte ha diritto, in conformità a quanto previsto dalla rispettiva legislazione nazionale, alla traduzione, alla riproduzione ed alla pubblicazione su riviste di articoli tecnico-scientifici, di saggi, di relazioni e di libri che costituiscano un risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore eseguite secondo queste disposizioni dovranno essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente alla citazione del proprio nome.
- 2.2. I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 del presente Annesso verranno ripartiti nel seguente modo:
- 2.2.1 Ai ricercatori e agli scienziati che si recano in uno dei due paesi contraenti allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse saranno assicurati i diritti di proprietà intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante. Inoltre a ciascun ricercatore definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto riguarda premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente nel paese ospitante.
- 2.2.2 Se la proprietà intellettuale è stata creata nel territorio di una delle Parti Contraenti ed in seguito a ricerche congiunte da loro svolte, entrambe le Parti Contraenti negozieranno al fine di stabilire una giusta ed equa distribuzione di benefici e introiti, e dei diritti relativi alla proprietà intellettuale che possono derivare nei paesi delle Parti Contraenti e in paesi terzi. Nei suddetti negoziati le Parti Contraenti terranno in considerazione il contributo prestato da ciascun partecipante ai fini della creazione della proprietà intellettuale e i benefici potenziali derivanti.
- 2.2.3 Indipendentemente dal paragrafo 2.2.2. del presente Allegato, se un tipo di proprietà intellettuale è previsto dalle leggi di una delle due Parti Contraenti, ma non lo è dalle leggi dell'altra Parte Contraente, i partecipanti di entrambe le Parti Contraenti avranno titolo ai diritti derivanti dalla proprietà intellettuale nel paese la cui legislazione protegge quel tipo di proprietà intellettuale. Inoltre, nel paese partecipante a ricerche congiunte, in cui la legislazione nazionale non garantisca la tutela della proprietà intellettuale derivante da tali ricerche, le persone definite come inventori o autori di tale tipo di proprietà avranno diritto al trattamento nazionale previsto dalla Parte Contraente che garantisce la tutela di tale tipo di proprietà intellettuale per quanto attiene a premi, benefici o altri vantaggi, compresi i proventi ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 2.2.2.



**AGREEMENT
CULTURAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Thailand, hereinafter referred to as the "Contracting Parties";

ACKNOWLEDGING that co-operation in the fields of culture, science and technology will help to strengthen the friendly relations between the two Countries;

DESIRING to promote mutual understanding and knowledge through the development of their cultural, scientific and technological relations;

HAVE agreed as follows:

Article 1

This Agreement has the purpose of developing activities that improve mutual knowledge, promote the respective heritage of the Contracting Parties, strengthen cultural, scientific, and technological co-operation in areas of common interest, on a priority and reciprocity basis, in consistent with the laws in force in both Countries.

The Contracting Parties recognise that cultural exchanges and enrichment support the promotion of common values that include respect for human rights.

Article 2

The Contracting Parties shall, by mutual agreement, promote multilateral projects, which could be included in the framework of the programmes of the regional organisations of which the Contracting Parties are members, in the fields of culture, science and technology.

Article 3

The Contracting Parties shall, to the extent permitted under their laws and regulations, encourage those initiatives that develop the knowledge, spreading, and teaching of their own language in the territory of the other Contracting Party. To this aim the Contracting Parties shall promote the study of the language and literature of the other Contracting Party in their respective academic and educational institutions by all possible means including the increase of the number of chairs and lectorships.

Article 4

The Contracting Parties shall endeavour to update — also through the exchange of documents and visits of experts — the knowledge of their respective educational systems and their evolution with the aim of comparing them and their syllabuses in order to facilitate a fair comparative evaluation of the respective study certificates.

Article 5

Each Contracting Party, by mutual agreement and to the extent permitted by the funds available, shall promote the activities of the other Contracting Party's educational, academic, and cultural institutions.

The said institutions shall be granted appropriate support for their functioning, subject to the laws and regulations in force in the Country where they operate.

Article 6

The Contracting Parties, to the extent permitted under their laws and regulations, shall encourage the entry of publications, materials, and the necessary equipment for the realisation of the institutional tasks of the institutions mentioned in Article 5 of this Agreement.

Article 7

In order to improve the knowledge of the other Country's arts, literature, and culture in general terms, the Contracting Parties, to the extent permitted under their laws and regulations and on a reciprocal basis, shall promote and encourage all the activities connected to such purpose.

Article 8

The Contracting Parties shall encourage direct contacts and co-operation between their universities and higher or specialised institutions, through the development of specific arrangements by the exchange of teaching staff, researchers, educational administrators, and experts who will participate in lectures, study visits, conventions, symposia and seminars.

Article 9

The Contracting Parties shall promote direct contacts and co-operation between governmental agencies dealing with visual arts, performing arts, literature, architecture and decorative arts with the aim of participating in festivals, performances, exhibitions, and other meetings organised by the Contracting Parties.

The Contracting Parties shall also encourage exchanges of representatives of the various areas of culture, including the visual and performing arts, with the purpose of sharing knowledge and experiences.

Article 10

The Contracting Parties shall promote exchanges of artists, artistic ensembles, actors, and composers, with the aim of organising, on a regular basis, artistic events as well as art and design exhibitions.

Article 11

The Contracting Parties shall, subject to funds available, encourage the translation and publication of the other Contracting Party's essays and literary texts. Appropriate incentives may be awarded by either Contracting Party.

Article 12

The Contracting Parties shall encourage direct co-operation between the museums, archives, and libraries of the respective Countries with a view to the protection, conservation, and restoration of their cultural heritage and the management of their cultural landscape.

Article 13

The Contracting Parties shall promote the co-operation in the archaeological field through exchanges of information, publications, and expertise and the organisation of symposia, seminars, and joint research projects.

Article 14

The Contracting Parties shall encourage the implementation of all the initiatives aiming at the enhancement, conservation, and restoration of the respective archaeological, architectural, and artistic heritage. Specific training courses may be organised if and when mutually agreed upon.

Article 15

The Contracting Parties shall, to the extent permitted by the funds available and on a reciprocal basis, grant nationals from the other Contracting Party scholarships of all kinds on subjects of specific interest for the Contracting Parties. The terms and conditions of these scholarships shall be determined by the agencies concerned and notified through the diplomatic channels.

Article 16

The Contracting Parties shall endeavour to promote scientific and technological co-operation, both in basic and applied sciences for technology development, with special regard to the following sectors: physics, information technology, electronic and civil engineering, telecommunications, health sciences, micro and nano-technology, agriculture and food industry, environment, aerospace, energy, transport, cultural heritage conservation and restoration technologies, and any other sector agreed upon by the Contracting Parties.

Article 17

Scientific and technological co-operation shall be developed, within the financial resources and to the extent permitted under the laws and regulations of each Contracting Party, by means of:

- a. exchanges of experts, scientists, and researchers;

- b. exchanges of scientific and technical information;
- c. scientific and technological research projects and other connected activities;
- d. establishment of joint research centres, laboratories, and research groups;
- e. organisation of seminars, workshops, conferences, and exhibitions in fields of common interest;
- h. grants for teaching and research staff;
- i. training courses; and
- l. any other forms of co-operation that the Contracting Parties may agree upon.

Article 18

The Contracting Parties, with reference to the principles stated in the Annex, which is an integral part to this Agreement, shall promote information technology exchanges as well as joint activities regarding scientific co-operation aiming at technology transfer.

Article 19

The Contracting Parties shall, within their territories, prevent illegal trafficking in works of artistic and archaeological merit or documents of historical or heritage value to the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations in force in their respective Countries.

Article 20

The Contracting Parties shall encourage the exchange of experiences in the field of human rights and of civil and political liberties, as well as in the fields of equal opportunities between the sexes and of the protection of ethnic, cultural, and linguistic minorities.

Article 21

The Contracting Parties shall exchange information and experiences in the sector of youth, by means of study visits, competitions and any other suitable initiatives. The Contracting Parties shall promote co-operation between the respective public and private organisations that deal with youth issues in order to develop exchanges of experiences together with initiatives on themes of international relevance.

Article 22

The Contracting Parties shall exchange information and experiences in the sector of sports and physical education by means of study visits, competitions and other suitable initiatives.

Article 23

The Contracting Parties shall encourage any co-operation in the fields of radio, television, and cinema.

Article 24

In order to implement the present Agreement, the Contracting Parties shall appoint a Joint Commission that shall meet alternately in the two Countries with the task of reviewing the progress of co-operation and of drawing out long-term Executive Programmes.

Article 25

Any disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and/or implementation of this Agreement and its Annex shall be settled amicably through consultations and/or negotiations.

Article 26

Either Contracting Party may request in writing a revision, modification or amendment to this Agreement. Any revision, modification or amendment shall be made by mutual consent through diplomatic channels and shall enter into force in accordance with the same procedures provided for under article 27.

Article 27

This Agreement shall enter into force on the date of the second of the two notifications by which the Contracting Parties inform each other that their respective domestic requirements have been fulfilled. This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically thereafter for further periods of

ive years each time, unless either Contracting Party gives the other Contracting Party six months' prior written notice of its intention to terminate this Agreement.

The termination of this Agreement shall not affect the validity and duration of any ongoing programmes or activities being implemented under this Agreement unless mutually agreed by the Contracting Parties.


IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement

Done at Rome this 22 day of September 2004 in duplicate, in the Italian, Thai, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergent interpretation the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

Letizia Moratti
Minister for Education, University,
Scientific and Technological Research

FOR THE GOVERNMENT OF THE
THE KINGDOM OF THAILAND


Sorajak Kasemsuvan
Vice Minister for Foreign Affairs

ANNEX

Annex to the Agreement on Cultural, Scientific and Technological Co-operation between the Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Thailand on Intellectual Property.

With reference to Article 18 of this Agreement, the Contracting Parties shall guarantee adequate and effective protection for intellectual property created or transferred under the terms of this Agreement and the related agreements for its implementation: the Contracting Parties agree to notify each other promptly of all inventions, patents, designs or industrial models, trademarks, new plant varieties and any work protected by copyright produced within the framework of the Agreement, in compliance with national legislation. The rights vested in this intellectual property shall be divided in accordance with the following provisions:

1. Scope

- 1.1 The provisions of this Annex apply to all joint activities performed under this Agreement save where the Contracting Parties or their duly authorised representatives agree otherwise, without prejudice to the principles provided in the Agreement in relation to the protection of intellectual property rights, and after consultation with the Joint Commission.
- 1.2 For the purposes of this Agreement "intellectual property" shall have the meaning given to it by Article 2 of the "Convention Instituting the World Intellectual Property Organisation" signed in Stockholm on 14 July 1967. This also includes the protection of the rights safeguarded by the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Annex IC of Marrakech Agreement establishing World Trade Organisation signed on 15 April 1994.
- 1.3 This Annex defines the distribution of rights and revenues between the two Parties. Each Contracting Party guarantees that the other Contracting Party may acquire intellectual property rights distributed as agreed in this Annex, obtaining these rights from their own participants under contract or under other legal instruments, whenever necessary. This Annex in no way affects or prejudices the distribution of rights between either Contracting Party and its own participants, which shall continue to be governed by the laws and practices of that Contracting Party.
- 1.4 Any disputes arising in relation to intellectual property under this Agreement shall be settled by negotiation by the participant organisations concerned or, whenever necessary, between the Contracting Parties or the representatives appointed by them.
- 1.5 The expiry of the validity of this Agreement shall not prejudice the rights and obligations deriving from this Annex. Each of the Contracting Parties shall be liable, each for their respective part, for fulfilling all the obligations undertaken in this Agreement.

Distribution of rights

- 2.1 Each Party may, in accordance with its national legislation, translate, reproduce and publish in journals any technical/scientific articles, papers, reports and books resulting directly from co-operation falling within the purview of this Agreement. All publicly disseminated copies of the works protected by copyright produced according to these provisions shall indicate the names of the authors, except in the event that the author has expressly waived the requirement to be cited by name.
- 2.2 Rights to all forms of intellectual property other than those indicated in paragraph 2.1 above of this Annex shall be distributed in the following manner:
 - 2.2.1 Researchers and scientists who visit one of the two Contracting Parties' countries to improve their expertise in areas of interest to them shall be guaranteed intellectual property rights on the basis of the legislation current in the host country. Furthermore, each researcher defined as an inventor or author shall also be entitled to national treatment in respect of any awards, benefits or other advantages, including revenues, on the basis of the legislation current in the host country.
 - 2.2.2 In the event that the intellectual property has been created in the country of either Contracting Party and as a result of joint research activity performed by them, both Contracting Parties shall negotiate with a view to establishing a fair and equitable share of benefits, revenues, ownership of intellectual property rights that may arise in the Contracting Parties own country and in third countries. In such negotiation, the Contracting Parties shall take into account the contribution made by each participant towards the creation of the intellectual property and the potential benefits involved.
 - 2.2.3 Independently of paragraph 2.2.2 of this Annex, if provision is made for any kind of intellectual property in the legislation of either Contracting Party, but is not provided in the legislation of the other Contracting Party, participants of both Contracting Parties shall be entitled to the intellectual property rights in the country whose legislation protects that kind of intellectual property. Furthermore, in the country participating in joint research in which national legislation does not guarantee the protection of intellectual property deriving from that research, the persons defined as the inventors or authors of that type of intellectual property shall be entitled to the national treatment provided by the Contracting Party that does guarantee protection to that type of intellectual property in respect of awards, benefits or other advantages, including revenues, pursuant to the provisions of paragraph 2.2.2.

€ 0,84



14PDL0077230